

Coordinamento dei Presidenti dei Comprensori Alpini di Caccia della Provincia di Brescia

Al Preg.mo **Presidente della Regione Lombardia**
Avv. Attilio Fontana
segreteria_presidente@regione.lombardia.it

Al Preg.mo **Presidente del Consiglio Regionale della Regione Lombardia**
Dott. Federico Romani
presidente@consiglio.regione.lombardia.it

Al Preg.mo **Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia**
Dott. Alessandro Beduschi
alessandro_beduschi@regione.lombardia.it

Al Preg.mo **Consiglio Regionale della Regione Lombardia**
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Al Preg.mo **Direttore Generale della DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia**
Dott. Andrea Massari
andrea_massari@regione.lombardia.it

Al Preg.mo **Direttore dell'Unità Organizzativa Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna della Regione Lombardia**
Dott. Faustino Bertinotti
fausto_bertinotti@regione.lombardia.it

e p.c.

a tutti i Consiglieri Regionali

Addì 19 Maggio 2025

Oggetto: Emendamento presentato dal Consigliere Regionale Carlo Bravo al PDL 105 "prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025"

Ci risiamo, a circa un anno dalla precedente modifica, il Consigliere Carlo Bravo ha proposto l'ennesima modifica dell'Art. 27 comma 5 della L.R. 26/1993 ancora **con l'intento di privare i Comprensori Alpini delle proprie prerogative di gestione e programmazione faunistico-venatoria** nel territorio di loro competenza, al fine di consentire l'istituzione di Nuovi Appostamenti fissi nella Zona A di maggior tutela, per accontentare pochissimi cacciatori a svantaggio di molti.

Coordinamento dei Presidenti dei Comprensori Alpini di Caccia della Provincia di Brescia

Questa volta ha superato se stesso facendo sostituire **“previo parere motivato del comprensorio alpino in ordine alla presenza certificata nei tre anni precedenti di galliformi alpini e di ungulati”** con la seguente **“previo parere motivato del comprensorio alpino in ordine alla presenza certificata, attraverso la registrazione da parte dei CAC dei punti di avvistamento sui tracciati standard predisposti dalla Regione, di Galliformi alpini e di ungulati in ciascuno dei 3 anni precedenti entro un raggio di 200 metri dal punto di ubicazione dell'appostamento stesso”**.

Un'assurdità da tutti i punti di vista (scientifici, tecnici e di buon senso) con l'intento di rendere impotenti i Comprensori. L'habitat dei galliformi alpini non è di certo paragonabile ad “un pollaio”, tant'è vero che la gestione, anche venatoria, di tali animali si basa su areali approvati e aggiornati periodicamente dalla stessa Regione Lombardia, per gli ungulati la questione è ancora più lampante considerato che il loro habitat è anche di migliaia di ettari.

Questi preziosi animali, solo nel loro peregrinare quotidiano, compiono spostamenti di parecchie centinaia di metri se non di chilometri (per andare in pastura, per pascere i loro piccoli, per abbeverarsi, per porsi al riparo da predatori, per recarsi al proprio giaciglio, ecc.).

I Comprensori verificano la presenza degli animali attraverso i censimenti, che solitamente si svolgono 1-2 volte all'anno, gli animali vengono avvistati e georeferenziati in un momento preciso e non è possibile registrare tutti gli spostamenti giornalieri e stagionali, inoltre va ricordato, che i censimenti vengono svolti in zone campione, su percorsi prestabiliti o da punti di osservazione, che per necessità di validazione statistica devono essere sempre gli stessi, e che pertanto, per definizione, non coprono mai tutta la superficie di un comprensorio.

Tra l'altro, se per i galliformi sia abbattimenti che censimenti vengono georeferenziati su tracciati standard, per gli ungulati Regione Lombardia non ha mai predisposto alcun tracciato standard e da questo punto di vista l'articolo è di impossibile applicazione.

Pertanto si può facilmente comprendere che di fatto con questa modifica si potranno fare Appostamenti Fissi praticamente ovunque, sarà infatti impossibile certificare l'avvistamento di un qualsiasi selvatico in ciascuno dei 3 anni precedenti entro un raggio di soli 200 metri da un determinato punto, proprio per le tipologie di censimento e proprio per il fatto che gli animali non sono fissi e immobili.

Questo emendamento presentato è totalmente illogico e palesemente in piena contraddizione con la prima parte dello stesso “comma 5” che recita **“La Regione e la provincia di Sondrio di concerto con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relativamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari disposizioni limitative per gli appostamenti temporanei...”**, ma anzi addirittura il “Consigliere” vuole incentivare l'istituzione degli appostamenti fissi nella Zona di maggior tutela e di sicuro non di concerto con i Comprensori Alpini.

Si ricorda, per esempio, che gli appostamenti temporanei (appostamenti che non comportano modificazioni del sito e sono destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia) sono vietati nel comparto di maggior tutela (art. 15 del R.R. 16/1993) e qui si vuol consentire in modo totalmente illogico e antiscientifico l'istituzione di appostamenti fissi.

Tra l'altro questa modifica inciderà particolarmente su Brescia e Lecco dove un vuoto normativo dei piani faunistici di tali Provincie non disciplina l'istituzione dei capanni in zona di maggior tutela, a differenza di tutto il resto del territorio regionale, dove questa possibilità non è concessa.

Pertanto, ritenendo che se tale emendamento dovesse essere approvato dal Consiglio Regionale si andrebbe a togliere di fatto la Competenza del Comprensorio Alpino, mettendo in seria crisi la gestione del proprio territorio, ma soprattutto **si metterebbero a rischio i fragili equilibri di un territorio che proprio per le sue caratteristiche è detto di Maggior tutela e tale maggior tutela deve essere garantita!!**

Giova inoltre ricordare che, grazie ad un precedente emendamento presentato sempre con questa logica falsamente liberale, si sono creati ulteriori problemi gestionali in capo ad ATC e Comprensori Alpini, con una modifica dell'art. 33 c.3, infatti, per impiantare un appostamento fisso il cacciatore non deve più nemmeno essere socio del comprensorio dove l'appostamento è ubicato, non partecipando dunque nemmeno ai costi di gestione dell'ente e andando ad incidere sulla densità venatoria del Territorio di competenza, senza che questo risulti conteggiato.

Pertanto, confidando nelle decisioni di buon senso che il legislatore dovrebbe avere,

CHIEDIAMO

di **NON VOTARE** e **NON AVALLARE** tale proposta di modifica della Legge 26/1993.

Fiduciosi in un positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.

In nome e per conto di tutti i Presidenti e dei Comitati di Gestione dei C.A.C della Provincia di Brescia

(CA 1 Ponte di Legno, CA 2 Edolo, CA 3 Media Valle Camonica, CA 4 Bassa Valle Camonica, CA 5 Sebino, CA 6 Valle Trompia, CA 7 Valle Sabbia, CA 8 Alto Garda)

Firmato

Andrea Frassi



Presidente Comprensorio Alpino Bassa Valle Camonica "CA 4"